

## **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).**

### **Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (2).**

[...]

#### **17. Soggetti passivi (125).**

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti (126).

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21 (127).

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (128).

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 (129).

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (130);

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 (131);

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da

ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (132) (133).

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (134) (135).

---

(125) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

(126) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28, poi sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto 2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, modificato dai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 e, infine, così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza indicata nel comma 1 dell'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 18 del 2010.

(127) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28, poi sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto 2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294 e dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008 - e, infine, così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza indicata nel comma 1 dell'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 18 del 2010. Vedi, anche, il comma 9 del citato articolo 24, L. n. 88/2009.

(128) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza indicata nel comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto.

(129) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. Il D.M. 25 maggio 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152) ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2007, le disposizioni di cui al presente comma, si applichino anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), lettera d), del presente decreto.

(130) Lettera così modificata dal comma 162 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 163 dello stesso articolo 1.

(131) Lettera aggiunta dal comma 156 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 157 dello stesso articolo 1.

(132) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel comma 6 dello stesso art. 35, e poi così sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 6-ter del suddetto articolo 35, D.L. n. 223 del 2006 e il comma 45 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 298 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(134) Comma aggiunto dal comma 44 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(135) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 303 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.